

## Crediti da dichiarazione integrativa a favore con obbligo di compensazione verticale

Data Articolo: 04 Settembre 2017

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

Una delle novità più significative riguardanti il modello di dichiarazione dei redditi è costituita dalla possibilità di recuperare i maggiori crediti relativi alla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine lungo dell'anno. Ecco alcune indicazioni operative sul tema.

È una novità introdotta dall'art. **5 del D.L. n. 193/2016** che regola la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Il credito risultante è utilizzabile in **compensazione** per eseguire il versamento di **debiti maturati** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la dichiarazione integrativa è presentata: per esempio i crediti risultanti dalle dichiarazioni integrative ultra annuali che sono state presentate dal 24 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, al 31 dicembre 2016 sono fruibili a partire dal 1° gennaio 2017.

Occorre tuttavia evidenziare che le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni impongono, senza che le disposizioni normative prevedano alcun vincolo al riguardo, di **utilizzare preventivamente il credito risultante in compensazione verticale** creando non pochi problemi agli operatori.

Nelle dichiarazioni dei redditi relative a tutte le tipologie di contribuenti è stato inserito il nuovo "**quadro DI**" che svolge l'importante funzione di segnalare l'esistenza di una dichiarazione integrativa a favore presentata oltre l'anno. Prendendo in considerazione il modello redditi persone fisiche, nel "**quadro DI**" vanno indicati:

- il **codice tributo** relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa (per esempio 4001 relativamente all'iRPEF);
- l'**anno** relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio 2013 per la dichiarazione integrativa UNICO 2014);
- il **credito** derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di integrazione di "**errori contabili di competenza**";
- il **credito risultante dalla dichiarazione integrativa** (comprensivo di quello di cui al punto precedente) per la quota non chiesta a rimborso.

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	1	2	di cui ( 3 ) ,00	4 ,00
DI2			,00	,00
DI3			,00	,00
DI4			,00	,00

Se nel 2016 sono state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

Il quadro in commento permette di creare un collegamento tra l'integrativa a favore ultrannuale e la dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'integrativa è stata presentata. Tuttavia, sia nelle istruzioni al **quadro DI** che in quelle relative al **quadro RN** del modello Redditi 2017, con riferimento all'eventuale saldo si dice che se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 4001 (IRPEF) oppure 2003 (IRES), l'importo da riportare nel **quadro RX** deve essere preventivamente diminuito del credito indicato nel quadro DI.

Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1	,00 2	,00
	RN46 IMPOSTA A CREDITO			,00

Di conseguenza, nella compilazione del quadro DI, l'importo del credito evidenziato viene prioritariamente destinato a compensare l'eventuale saldo Ires/Irpef a debito del 2016 (compensazione verticale). Solo successivamente l'eventuale credito residuo diviene liberamente utilizzabile.

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sezione I	RX2	,00	,00	,00	,00	,00
Debiti/Crediti	RX3	,00	,00	,00	,00	,00

Ad esempio se il **debito IRPEF** risultante dal RN del modello redditi è pari a € 4.000 e il credito di cui al **quadro DI** è pari a € 3.000, nel **quadro RX** deve essere indicato un debito IRPEF pari a € 1.000 al netto della compensazione verticale. Stando alle istruzioni non sarebbe possibile utilizzare il predetto credito in compensazione orizzontale con altri tributi e versare in misura piena il debito risultante in sede di dichiarazione.

Si possono così verificare due situazioni:

- il contribuente **non ha ancora utilizzato il credito nascente** dalle integrative ultra annuali: la compensazione obbligatoria dettata dalle istruzioni rappresenta la prima occasione utile per utilizzare il credito;
  
- il contribuente **ha già impiegato il credito in compensazione**, ad esempio per l’Iva mensile o trimestrale del 2017 o per la prima rata Imu e Tasi del 16 giugno scorso. In questo caso, i contribuenti si ritroveranno di fronte al fatto che il programma di compilazione della dichiarazione effettua la compensazione del credito evidenziato nella quadro DI con il saldo Ires/Irpef a debito per il 2016, ancorché lo stesso sia già stato precedentemente impiegato. In questo caso il contribuente deve **annullare la compensazione** versando l’imposta precedentemente compensata.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN